

è causa e cioè a campagne relative alla gestione di cereali esteri; rendiconti dai quali si assume che potrebbe derivare una ragione creditoria da parte del Ministero nei confronti della Federconsorzi da opporre in compensazione al credito da quest'ultima vantato;

considerato

che il Responsabile del Dipartimento del Ministero economico (avv. Ulissi) pur ribadendo “ *la disponibilità di questo Ministero ad esaminare congiuntamente alle parti interessate le situazioni debitorie e creditorie pendenti relative alla Federconsorzi*”, precisava che “ *la definizione dei rapporti tra lo Stato e Federconsorzi non può essere limitata alla sola gestione oli, ove peraltro rimane aperta la questione dell'importo degli interessi di mora, ma deve essere estesa a tutti i rapporti ancora pendenti*”.

Tra i rapporti ancora pendenti va annoverata anche la gestione delle anzidette campagne cerealicole;

che il proposito di trattare congiuntamente la soluzione della gestione degli olii e semi oleosi con altra relativa alla gestione dei cereali esteri, nella prospettiva, espressa dal Ministero, di affrontare “*oneri bancari.....di gran lunga inferiori a quelli originari*”, in considerazione della necessità di rideterminare i criteri di calcolo, a seguito del rifiuto della registrazione dei rendiconti da parte della Corte dei Conti, nella realtà si sarebbe risolto in un ulteriore ostacolo alla trattativa, stante la non assimilabilità delle due posizioni;

che, sul punto, va ricordato quanto si legge nella nota 13.12.01 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a firma del Direttore Generale Reggente: infatti, a tal proposito devesi osservare: “ *la Federconsorzi, ai*